

Deliberazione della Giunta Regionale n° 6/29878 del 15/07/1997

Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento specificata al p. 17 dell'allegato 2 al decreto medesimo: «Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g»

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto delle seguenti fonti normative:

legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

d.p.r. 15 aprile 1971, n.322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie»;

Art. 101 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616: «Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative»;

legge regionale 13 luglio 1984, n.35: «Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia (...)»;

d.p.r. 24 maggio 1988, n.203: «(...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (...)»;

d.p.c.m. del 21 luglio 1989: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n.349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. n. 203/88 (...)»;

d.m. del 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione»;

d.p.r. 25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento (...), emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;

legge 28 dicembre 1993, n.549: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente»;

legge 21 gennaio 1994, n. 61: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

d.g.r. 26 maggio 1987, n.4/20998 concernente: «Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale»;

legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia modificata con legge 17 gennaio 1994, n.47 e con decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, così come successivamente integrato e modificato;

circolare della presidenza del consiglio di ministri 28 giugno 1990 USG, n.2481, lettera C, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1990;

legge 15 maggio 1997, n.127: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

Preso atto altresì della d.g.r. 18 aprile 1997, n.27497 avente per oggetto: «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.p.r. 25 luglio 1991 che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del decreto medesimo» e in particolare, di quanto specificato alle lettere a) e b) della deliberazione medesima.

Preso atto che il dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale della direzione tutela ambientale - settore ambiente ed energia con particolare riferimento alle lettere a) e b) della deliberazione regionale richiamata al punto precedente, propone:

- l'adozione del provvedimento di autorizzazione in via generale all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico indicata al p. 17 dell'allegato 2 al d.p.r. 25 luglio 1991, in conformità ai criteri ed alle procedure contenute nella d.g.r.18 aprile 1997, n. 27497 ed alle condizioni riportate nell'allegato tecnico, specifico per l'attività in oggetto, proposto dal competente servizio protezione ambientale e sicurezza industriale, relativamente al quale il CRIAL, di cui all'art. 2 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, ha espresso parere favorevole in data 12 giugno 1997.

- la contestuale approvazione del fac - simile di domanda per l'avvalimento della suddetta autorizzazione in via generale.

Vagliate ed assunte come proprie le considerazioni e le determinazioni di cui ai punti precedenti.

Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse,

1) di autorizzare, in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 25 luglio 1991, l'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p.17 dell'allegato 2 al decreto medesimo «Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g», in conformità ai criteri ed alle procedure contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 ed alle condizioni riportate nell'allegato tecnico, specifico per l'attività sopra descritta.

2) di approvare, il fac - simile di domanda per l'avvalimento dell'autorizzazione in via generale, nonché lo specifico allegato tecnico di cui al punto precedente, che, rispettivamente indicati come allegati nn. 1 e 2, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio.

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

5) di disporre altresì la pubblicizzazione dell'atto stesso mediante l'adozione di circolari da diffondere presso gli enti locali e le associazioni di categoria, nonché a mezzo stampa.

ALLEGATO A - ALLEGATO TECNICO

Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante lavorazioni di tempera, carbonitrurazione, carbocementazione, rinvenimento ed operazioni similare e/o assimilabili

(d.p.r. 25 luglio 1991 allegato 2 punto 17)

«Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g»

INDICE

Operazioni di tempera su metalli in genere

Fasi lavorative

Sostanze inquinanti

Prescrizioni

- Valori limite in emissione

- Impianti di abbattimento

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Riferimenti normativi

Criteri di manutenzione

Messa in esercizio ed a regime

Modalità e controllo delle emissioni

Metodologia analitica

Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante lavorazioni di tempera, carbonitrurazione carbocementazione, rinvenimento ed operazioni similari e/o assimilabili.

FASI LAVORATIVE

* Riscaldamento

* Nitruazione

* Spegnimento - Rinvenimento

SOSTANZE INQUINANTI

* Polveri totali e/o nebbie oleose

PRESCRIZIONI

Valori limite in emissione

Polveri totali e/o nebbie oleose - 10 mg/m³
Ammoniaca - 5 mg/m³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) - 0,01 mg/m³

Impianti di abbattimento (da installarsi qualora non vengano rispettati i limiti)
A secco

- Depolveratore a mezzo filtrante i cui requisiti minimi dovranno essere i seguenti:
- Velocità di attraversamento (filtrazione) ≥ 2 m/min.
- Sistema di pulizia - Lavaggio in equicorrente o controcorrente
- Sistema di controllo - Pressostato differenziale per il controllo del grado di efficienza dei mezzi filtranti
 - Apparecchiatura contatore totalizzatore non azzerabile
- Filtri elettrostatici
- Sistema di controllo - Apparecchiatura contatore totalizzatore non azzerabile

Ad umido

- Torre di lavaggio in controcorrente con corpi di riempimento e/o sistemi similari
- Sistema di controllo - Apparecchiatura contatore totalizzatore non azzerabile
- Controlli automatici del livello e reintegro dei liquidi

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

* Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, d.p.r. 24 maggio 1988, n.203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

* Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- 1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;
- 2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
- 3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

- zolfo $\leq 0,3\%$ in peso
 - residuo carbonioso $\leq 10\%$ in peso,
 - nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm;
- (d.p.r. 24 maggio 1988, n.203 - d.p.r. 25 luglio 1991 d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

* Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

-art. 3, c. 4, d.p.r. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 3, c. 6, d.p.r. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm.

Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

- art. 4, c. 4, d.p.r. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;

CRITERI DI MANUTENZIONE

* Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

* Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA - struttura territorialmente competente (*).

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici relativi alle emissioni generate dagli impianti al comune interessato all'ARPA - struttura territorialmente competente (*), la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla regione della stessa ARPA (*).

Le analisi di controllo degli inquinanti dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività ed i referti analitici tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere presentate le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici sopra riportati.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla regione al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

(*) Nella fase transitoria, in attesa della completa operatività dell'ARPA della Lombardia, istituita con l.r. 14 agosto 1999 n. 16, le comunicazioni e le analisi di cui trattasi dovranno essere trasmesse ai presidi multizonali di igiene e prevenzione (P.M.I.P.), che si attivano per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, c. 3, del d.P.R. n. 203/88.

METODOLOGIA ANALITICA

* Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM) ovvero utilizzando altri metodi

equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'unità operativa chimica del PMIP competente per territorio.

* Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

* I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

* I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³,
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h,
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

* L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

* I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO I

FAC-SIMILE
(scrivere su carta legale)

ALLA REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE
TUTELA AMBIENTALE
UFFICIO PROTEZIONE ARIA
VIA F. FILZI 22
20124 - MILANO
AL COMUNE DI
.....

e.p.c.
AL MINISTERO
PER L'AMBIENTE
P.ZZA VENEZIA 11
00100 ROMA

OGGETTO: Domanda per avvalersi dell'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, relativamente all'attività a ridotto inquinamento atmosferico, descritta a p. dell'allegato 2 al decreto medesimo.

Il sottoscritto.....
nato a il
residente in comune di,
via..... n.
in qualità di legale rappresentante della ditta.....
.....
con sede legale in comune di....., via.....
... n., ed insediamento produttivo sito in comune di.....
....., via..... n. ...(tel.)

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, per l'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico descritta al p. del decreto medesimo concernente:

- la costruzione di un nuovo impianto (art.6, del d.p.r. n. 203/88)
- la modifica sostanziale di un impianto esistente (art. 15, lett.

a), del d.p.r. n. 203/88
- il trasferimento di un impianto esistente (art. 15, lett. b),
d.p.r. n. 203/88
sito in comune di....., via
n. (tel.)

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n.
27497 e nello specifico allegato tecnico (allegato n. 2), facente
parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione in via generale
approvata con d.g.r....., n.

CHIEDE INOLTRE

che la presente istanza sia accettata anche nel caso in cui la regione
o il sindaco richiedano, come previsto nella d.g.r. 18 aprile 1997, n.
27 497, l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 del d.p.r. n.
203/88.

distinti saluti

.....
(timbro della ditta
e firma del legale rappresentante)
